

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2009.

**Misure di sostegno in favore delle imprese di pesca marittima.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» ed in particolare l'art. 6, comma 7;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «norme di Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il d.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008 n. 162 recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno i settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G 8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Vista la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno i settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G 8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto-legge, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, il quale ha disposto lo stanziamento a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un importo di € 30.000.000, da utilizzare entro il 31 marzo 2009, per fronteggiare la grave crisi dei settori della pesca professionale conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, disponendo apposite misure di sostegno al credito ed agli investimenti da disporre con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;

Ritenuto necessario definire le misure di sostegno ed individuare i soggetti beneficiari delle predette misure, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno subordinare l'attuazione delle misure di sostegno all'effettiva acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse indicate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 162/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 201/2008;

Decreta:

Art. 1.


1. I fondi, di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinati ad attivare misure in favore delle imprese di pesca marittima, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Le misure di cui al comma 1 sono individuate come segue:

a) misure di sostegno al credito mediante rafforzamento del Fondo di garanzia dei consorzi fidi e strutture finanziarie di settore;

b) contributo forfettario nella misura di 1.000 euro ad imbarcazione per le spese connesse agli investimenti in materia di sicurezza a bordo di unità da pesca marittima superiori a 15 metri a condizione che venga fornita documentazione comprovante il corretto funzionamento del sistema VMS;

c) rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 1° giugno 2008 relative all'acquisizione di strumentazione ed equipaggiamento di bordo per un importo massimo determinato, in base alla classe espressa in GT.



## Art. 2.

1. L'attuazione delle misure di cui al precedente articolo è subordinata all'effettiva acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse indicate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 162/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 201/2008.

2. Le procedure di attuazione delle misure di cui all'art. 1 sono individuate con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal giorno di pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2009

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
ZAJA

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
SCAJOLA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2009  
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2,  
foglio n. 393

09A07611

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 giugno 2009.

**Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2009-2010.**

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b) e 4, comma 1;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» e, in particolare l'art. 37, comma 2-bis, in cui viene disposto il differimento all'anno accademico 2010-2011 delle disposizioni relative alla valorizzazione del percorso scolastico;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore «S. Anna» di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Pisa, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico II»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» e, in particolare, l'art. 154;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 maggio 2009 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2009-2010, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui al presente decreto;

